

REGOLAMENTO (UE) N. 273/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽²⁾, le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l'Agenzia») sono composte da un contributo dell'Unione e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2) I diritti vanno aggiornati in rapporto al tasso d'inflazione del 2011. Il tasso d'inflazione dell'Unione pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) è stato del 3,1 % nel 2011.

(3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2012.

(6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2012. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

— al primo comma, «259 400 EUR» è sostituito da «267 400 EUR»,

— al secondo comma, «26 000 EUR» è sostituito da «26 800 EUR»,

— al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

— al primo comma, «100 700 EUR» è sostituito da «103 800 EUR»,

— al secondo comma, «167 600 EUR» è sostituito da «172 800 EUR»,

— al terzo comma, «10 000 EUR» è sostituito da «10 300 EUR»,

— al quarto comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

iii) la lettera c) è così modificata:

— al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «80 300 EUR»,

— al secondo comma, «19 500 EUR e 58 400 EUR» è sostituito da «20 100 EUR e 60 200 EUR»,

— al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:

— «2 800 EUR» è sostituito da «2 900 EUR»,

— «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

— al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «80 300 EUR»,

— al secondo comma, «19 500 EUR e 58 400 EUR» è sostituito da «20 100 EUR e 60 200 EUR»;

⁽¹⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.⁽²⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

- c) al paragrafo 3, «12 900 EUR» è sostituito da «13 300 EUR»;
- d) al paragrafo 4, «19 500 EUR» è sostituito da «20 100 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «93 000 EUR» è sostituito da «95 900 EUR»;
- ii) al secondo comma, «23 200 EUR e 69 700 EUR» è sostituito da «23 900 EUR e 71 900 EUR»;
- 2) all'articolo 4, «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»;
- 3) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «129 800 EUR» è sostituito da «133 800 EUR»,
- al secondo comma, «12 900 EUR» è sostituito da «13 300 EUR»,
- al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»,
- il quarto comma è così modificato:
- «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»,
- «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»,
- al secondo comma, «109 700 EUR» è sostituito da «113 100 EUR»,
- al terzo comma, «12 900 EUR» è sostituito da «13 300 EUR»,
- al quarto comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»,
- il quinto comma è così modificato:
- «32 400 EUR» è sostituito da «33 400 EUR»,
- «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «32 400 EUR» è sostituito da «33 400 EUR»,
- al secondo comma, «8 100 EUR e 24 200 EUR» è sostituito da «8 400 EUR e 25 000 EUR»,
- al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) la lettera a) è così modificata:
- «2 800 EUR» è sostituito da «2 900 EUR»,
- «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «38 900 EUR» è sostituito da «40 100 EUR»,
- al secondo comma, «9 700 EUR e 29 200 EUR» è sostituito da «10 000 EUR e 30 100 EUR»,
- al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- d) al paragrafo 4, «19 500 EUR» è sostituito da «20 100 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «31 000 EUR» è sostituito da «32 000 EUR»;
- ii) al secondo comma, «7 800 EUR e 23 200 EUR» è sostituito da «8 000 EUR e 23 900 EUR»;
- 4) all'articolo 6, «38 900 EUR» è sostituito da «40 100 EUR»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»;
- b) al paragrafo 2, «EUR 19 500» è sostituito da «EUR 20 100»;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) al secondo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «80 300 EUR»;
- ii) al terzo comma, «38 900 EUR» è sostituito da «40 100 EUR»;

- iii) al quarto comma, «19 500 EUR e 58 400 EUR» è sostituito da «20 100 EUR e 60 200 EUR»;
- iv) al quinto comma, «9 700 EUR e 29 200 EUR» è sostituito da «10 000 EUR e 30 100 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al secondo comma, «259 400 EUR» è sostituito da «267 400 EUR»;
- ii) al terzo comma, «129 800 EUR» è sostituito da «133 800 EUR»;
- iii) al quinto comma, «2 800 EUR e 223 600 EUR» è sostituito da «2 900 EUR e 230 500 EUR»;
- iv) al sesto comma, «2 800 EUR e 111 900 EUR» è sostituito da «2 900 EUR e 115 400 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
